



Tribunale Ordinario di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
dr. Guido Salvini

N. R.G.N.R.+++

N R.G.GIP +++

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

art. 409/411 c.p.p.

Il Giudice per le indagini preliminari, dr. Guido Salvini,

Letti gli atti del procedimento penale indicato,

nei confronti di **BELLOMO Francesco**, nato a +++ il +++

res. a +++

difeso da dall'avv. Beniamino Migliucci del Foro di Bolzano con studio a +++

per la seguente ipotesi di reato:

- art. 81 cpv. 610, 612 *bis* c.p., commesso in Milano in data anteriore al luglio 2017

evidenziate le parti offese in:

- +++ nata a +++ il +++ (art. 610 c.p.)
- +++ nata a +++ il +++ (art. 610, 612 *bis* c.p.)
- +++ nata a +++ il +++ (art. 610, 612 *bis* c.p.)
- +++ nata a +++ il +++ (art. 610 c.p.)

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dai Pubblici Ministeri pervenuta in data 20 maggio 2019 e sentite le parti in Camera di consiglio all'udienza del 16 settembre 2019

Rilevato che nel dicembre 2017 la Procura di Milano ha avviato un'autonoma attività di indagine volta ad accertare la fondatezza delle notizie di reato relative ad atti persecutori e violenza privata prospettati a carico dell'allora Consigliere di Stato Francesco Bellomo, accusato di aver posto in essere condotte di prevaricazione nei confronti di alcune studentesse del corso di preparazione al concorso in magistratura organizzato dalla scuola "Diritto e Scienza", sede di Milano, di cui era direttore.

In particolare, l'attivazione della Procura seguiva dei numerosi articoli di cronaca che riportavano asseriti comportamenti illeciti riferiti nei confronti dell'indagato ai danni di alcune ragazze, frequentatrici del corso di studio, selezionate per svolgere il ruolo di "Borsista".

Nell'ambito dell'attività di indagine la Procura di Milano si coordinava ai sensi dell'art. 371 c.p.p. con le Procure di Piacenza, Bari e Roma al fine di accertare l'iscrizione di procedimenti collegati a carico dell'indagato.

L'attività di interlocuzione della Procura di Milano si svolgeva anche nei confronti del Consiglio di Stato, alla cui Presidenza veniva richiesta la trasmissione di copia degli atti e dei provvedimenti adottati nei confronti dell'indagato in sede disciplinare.

Nel corso delle indagini preliminari sono state assunte sommarie informazioni da molte persone che hanno frequentato, o che hanno coadiuvato, il corso organizzato dalla scuola "Diritto e Scienza" presso la sede di Milano.

Di seguito si riporta la sintesi degli elementi raccolti:

Dichiarazioni rese da +++

- la +++ ha frequentato il corso di formazione per aspiranti magistrati organizzato dalla società "Diritto e Scienza" nel 2015 ed è stata in quell'occasione selezionata per ricevere la borsa di studio; la ragazza ha affermato di aver ricevuto una e-mail che la informava di essere stata selezionata per la concessione della borsa e le comunicava la data del colloquio da tenersi con Bellomo. La +++ notava allora come i nominativi delle ragazze individuate per il ruolo di borsista fossero stati indicati nella rivista, dove comparivano con accanto le voci "titoli" e "immagine", quest'ultima accostata ad espressioni quali "valletta in trasmissione tv" e "tra le prime 20 a miss Italia". A fine lezione la +++ ha tenuto il colloquio con Bellomo, il quale le ha spiegato l'attività di "addestramento" che sarebbe stata chiamata ad attendere qualora avesse accettato di firmare il contratto regolante la posizione di collaboratrice (consistente in alcune prove pratiche da tenersi in un'altra città e in una prova di "seduzione").
- **La ragazza ha dichiarato di non aver notato atteggiamenti equivoci da parte dell'indagato ma di aver comunque deciso di rifiutare la sottoscrizione del contratto; tale scelta non le ha causato alcuna ripercussione sul piano accademico e di formazione.** La +++ ha infine affermato di aver notato sulla rivista di approfondimento giuridico distribuita dalla Scuola contenuti estranei a tematiche di diritto che riguardavano alcune ragazze frequentatrici del corso, di cui venivano riportate vicende personali in forma anonima (ad eccezione dei contenuti riguardanti la dott.ssa +++ , frequentatrice della scuola nella sede di Roma, la quale era invece individuata con nome e cognome). Ha aggiunto di aver preso parte a un aperitivo di fine corso organizzato da Bellomo (il quale si era preoccupato di predisporre la composizione dei tavoli), affermando come vi fosse un clima "pesante", senza peraltro specificare cosa intendesse. La ragazza ha poi affermato che un suo amico borsista presso la scuola, +++ , non le ha mai parlato di prove di addestramento, mostrando peraltro imbarazzo nel riferire circa l'attività di collaborazione con la scuola. +++ ha infine prodotto alcune **e-mail intercorse con Bellomo, dalle quali non emerge alcun atteggiamento ambiguo dell'indagato.**

Dichiarazioni rese da +++

- +++ , che ha frequentato il corso di formazione tra il 2013 e il 2015 e nell'ottobre 2013, si è candidata per il conseguimento della borsa di studio. La stessa ha sostenuto il colloquio con Bellomo, che si è concentrato prevalentemente su temi di diritto e non ha toccato aspetti della vita personale della ragazza. +++ ha affermato che, nella veste di borsista, non ha dovuto sottoscrivere alcun contratto; secondo gli accordi intercorsi con Bellomo, peraltro, la ragazza poteva frequentare gratuitamente le lezioni ed era chiamata, in cambio, a sedere in prima fila durante i corsi, a chiarire agli studenti eventuali dubbi insorti circa il metodo scientifico adottato dall'indagato e a rilasciare informazioni sul forum *on-line* della scuola.

Solo nel dicembre 2013 la +++ ha ricevuto un'e-mail dall'indirizzo ufficiale della scuola "Diritto e Scienza" contenente l'organigramma della società e l'indicazione dei diritti e doveri dei borsisti, tra cui compariva una clausola riguardante l'immagine. Lo stesso Bellomo ha allora invitato la +++ a vestirsi in maniera più elegante.

Circa la rivista distribuita dalla scuola, +++ ha affermato come la stessa fosse divisa in due parti, **una dedicata all'analisi di questioni giuridiche, l'altra volta all'esame della c.d. teoria dell'agente superiore**. La ragazza ha dichiarato di non aver letto gli articoli concernenti argomenti che riteneva non utili alla formazione (tra questi ne aveva notato uno sul c.d. tradimento giustificato). +++ ha aggiunto come nel corso del tempo Bellomo fosse divenuto più insistente circa l'abbigliamento da osservare (i colloqui con l'indagato avvenivano nelle pause tra una lezione e l'altra), mentre +++ le aveva mostrato delle immagini di vestiti corti e scarpe con il tacco alto. Dette indicazioni sono culminate nella redazione di un dress code secondo cui la persona "superiore" doveva essere anche "trasgressiva". Di lì a poco **alla +++ è stato comunicato che non sarebbe stata riconfermata come borsista per l'anno successivo, in quanto non aveva rispettato il dress code con riferimento alla lunghezza della gonna e all'altezza dei tacchi**.

Quanto alle "prove di addestramento" cui erano destinate le borsiste, la +++ non le ha mai sostenute ma ha appreso leggendo la rivista che le stesse consistevano nell'andare in Ferrari ad alta velocità e nel passeggiare per Bari abbigliata secondo il dress code definito a scuola.

Nel Natale del 2014 la ragazza è stata invitata da Bellomo a prendere parte a un aperitivo organizzato a Milano in Corso Como (dove è stata accompagnata con un autista) per discutere della sua situazione. Nel corso dell'incontro, l'indagato le si è avvicinato e le ha dato un bacio sulla guancia; all'irrigidirsi della ragazza, Bellomo le ha comunicato l'esclusione dal corso, stante la volontà di non avere borsiste che non "seguivano la linea".

Dichiarazioni rese da +++

- +++ ha frequentato il corso di formazione nel 2015 e ha confermato quanto dichiarato dalle altre ragazze circa i contenuti, giuridici e non, della rivista *Diritto e Scienza*, nonché riguardo all'esistenza delle borsiste, le quali sedevano in prima fila durante le lezioni, non avevano contatti con gli altri alunni, si intrattenevano con Bellomo durante le pause e vestivano "in modo particolare". +++ ha altresì confermato come nella rivista fossero state riferite vicende riguardanti una ex borsista di Palermo, +++ , la quale avrebbe accettato di sottoscrivere il contratto di collaborazione per poi non osservarne le condizioni, frequentando luoghi non consoni agli standard richiesti dalla scuola e ponendo in essere altre condotte che venivano documentate mediante la pubblicazione di messaggi

intervenuti tra Bellomo e la ragazza nonché di fotografie tratte dai profili Facebook e Instagram della stessa.

Nel corso del secondo anno di frequentazione del corso +++ ha ricevuto un'e-mail da +++, collaboratrice di Bellomo, che le comunicava di essere stata selezionata per il conferimento della borsa di studio; la ragazza ha dichiarato di non aver compreso, a quel tempo, la ragione di tale comunicazione, non avendo sostenuto fino ad allora alcuna prova che potesse valere a segnalare tra gli altri studenti. La ragazza ha sostenuto il colloquio con +++ che le ha mostrato il contratto regolante la posizione di borsista, contenente clausole riguardanti il dress code e gli obblighi di fedeltà verso Bellomo da osservare, nonché **il divieto di intrattenere relazioni con soggetti dal quoziente intellettuale inferiore a 80**. In quell'occasione +++ ha **rifiutato di sottoscrivere il contratto, affermando di non condividerne il contenuto, una decisione poi confermata allo stesso Bellomo**.

Successivamente la ragazza **ha deciso di tornare sui suoi passi e di accettare la borsa in considerazione della possibilità di frequentare il corso gratuitamente** e di accedere ai “segreti industriali” vantati da Bellomo. Si è accordata così con il Consigliere per fare una prova che le consentisse di **non lasciare il fidanzato (il cui Q.I. non rientrava nei canoni richiesti)** ma la vincolasse a non condividere con lo stesso la scelta di collaborare con la scuola. Di lì a poco +++ ha ricevuto un'e-mail da Bellomo, che le ha comunicato di aver visto alcune sue foto online e di non condividere il suo look, invitandola a sottoporsi a un intervento correttivo della vista al fine di liberarsi degli occhiali. **Tempo dopo l'indagato l'ha contattata al telefono – trattenendola in una conversazione protrattasi fino alle 3 del mattino – per spiegarle che il dress code poteva configurarsi come “normale, intermedio ed estremo”** e avvisarla che di lì a poco si sarebbe dovuta recare a Bari a spese della scuola per un incontro di studio. **Il giorno successivo l'indagato l'ha contattata nuovamente al telefono intorno alle 22.00, chiedendole “quale fosse il suo livello di ansia da 1 a 10” e ingiungendole di non dubitare dell'agente superiore. La +++ ha affermato di non voler portare a termine la prova e Bellomo le ha comunicato l'esclusione della scuola.** Giorni dopo la ragazza ha saputo da un'amica, a sua volta alunna presso “Diritto e Scienza”, che **la sua storia è stata pubblicata in forma anonima sulla rivista della scuola**.

Dichiarazioni rese da +++

- +++ , anch'essa borsista presso Diritto e Scienza nel 2015, ha affermato di non aver compreso, al tempo della sua selezione per il colloquio, i criteri di scelta, avendo fino ad allora svolto solo un tema in cui aveva ricevuto un'insufficienza, e di presumere di essere stata individuata sulla base della propria immagine. +++ ha sostenuto il colloquio con +++ alla presenza anche di una borsista e di un'altra conoscente di Bellomo, entrambe abbigliate in minigonna secondo le indicazioni del dress code. Le veniva spiegato in quell'occasione che tra le prove di addestramento delle borsiste vi era quella consistente nell'essere condotta in un parco malfamato vestita in maniera provocante. Durante il colloquio +++ le ha chiesto quale fosse il **Q.I. del suo fidanzato, sminuendolo una volta saputo, e l'ha criticata per il suo abbigliamento** (la ragazza vestiva una gonna lunga e scarpe da tennis) sostenendo che “le befane non vanno più di moda”; il colloquio è terminato con una sorta di contrattazione sui capi di abbigliamento che la De +++ avrebbe dovuto indossare.

La ragazza ha affermato di aver accolto con gioia la notizia di non essere stata selezionata per la borsa di studio, in quanto temeva di vivere una vicenda simile a quella della +++, ex borsista che era stata screditata sulla rivista Diritto e Scienza con allegazione di notizie e foto private. +++ ha concluso affermando di aver visto sempre e solo borsiste donne, che intrattenevano con Bellomo un rapporto “intimo”.

- +++ , amica di +++ e iscritta al corso di formazione nel 2016, la quale ha confermato la “gerarchia” esistente tra le borsiste e gli altri alunni della scuola. La ragazza ha affermato che la +++ le aveva riferito di essere stata selezionata per ricevere la borsa di studio mostrandole il contratto inerente la posizione di borsista, comprensivo di disposizioni riguardanti l’abbigliamento e, nello specifico, la lunghezza della gonna, il trucco, lo smalto e le calze da indossare; una seconda parte del contratto riguardava il punteggio da attribuire al fidanzato e l’obbligo a lasciarlo qualora lo stesso fosse risultato troppo basso. +++ ha aggiunto che quando la +++ riceveva le telefonate di Bellomo doveva chiudersi in camera in modo da garantire la riservatezza dei colloqui; tre o quattro volte la stessa aveva ricevuto telefonate serali, che aveva vissuto con angoscia. Il senso di prostrazione provato dall’amica era dovuto al timore di essere espulsa dal corso qualora si fosse rifiutata di osservare il contratto, così perdendo il denaro versato in sede di iscrizione. Un’altra circostanza che turbava la +++ erano le prove emotive cui erano sottoposte le borsiste, quali andare ad alta velocità su auto da corsa o essere lasciate in luoghi malfamati abbigliate in modo provocante; la ragazza si sentiva in qualche modo costretta ad accettare dette condizioni, non perché avesse ricevuto un’imposizione diretta da parte di Bellomo ma perché temeva di dover essere costretta a lasciare il corso perdendo la retta pagata. In seguito peraltro la +++ ha deciso di abbandonare il corso, recuperando la serenità. La +++ ha concluso affermando come secondo le voci che circolavano a lezione i borsisti uomini avevano l’incarico di controllare gli altri studenti e di svolgere un non meglio specificato ruolo di “agente provocatore”.

Dichiarazioni rese da +++

- +++ è stata selezionata nel corso dell’anno 2015/2016 per svolgere la funzione di borsista presso la scuola Diritto e Scienza; la ragazza ha affermato di aver accolto con stupore tale notizia, in quanto i temi da lei svolti fino ad allora erano stati valutati insufficienti. La stessa ha sostenuto il colloquio con Bellomo ma **ha rifiutato di sottoscrivere il contratto, che riteneva inaccettabile nella parte in cui regolava ambiti inerenti la vita privata della candidata.**

Dichiarazioni rese da +++

- la +++, frequentatrice del corso Diritto e Scienza nel 2010, ha affermato come pur non avendo avuto particolari contatti con Bellomo nel corso delle lezioni è stata invitata a cena dallo stesso in occasione di un convegno tenutosi a Bari. In quella circostanza l’indagato non ha provato ad avvicinarla in modo particolare ma **le ha chiesto se potessero essere una coppia, insistendo più volte nel chiederle cosa non le piacesse di lui, anche nei giorni successivi per e-mail.**

Nel 2014 la ragazza ha frequentato nuovamente le lezioni ricevendo l’invito a collaborare nell’ambito di un diverso corso di formazione per aspiranti avvocati che la scuola organizzava a Padova, città in cui la +++ viveva. +++ le ha allora consegnato il contratto regolante la posizione di coadiuvante, contenente clausole riguardanti il dress code e un codice di condotta da osservare. **Dopo aver firmato il contratto, la ragazza ha ricevuto**

da Bellomo una comunicazione in merito all'addestramento che la aspettava, consistente in prove c.d. di realtà dirette a superare la paura. Successivamente ha ricevuto dall'indagato due e-mail contenenti un nuovo regolamento, comprensivo della clausola inerenti le relazioni private, circostanza a seguito della quale maturava la decisione di abbandonare il corso. Al fine di farsi espellere la stessa ha pertanto comunicato a Bellomo di aver infranto il dovere di segretezza cui era tenuta comunicando al fidanzato di doversi recare a Bari per svolgere il predetto addestramento. Di lì a poco i due hanno perso i contatti.

Dichiarazioni rese da +++

- +++ ha svolto il ruolo di borsista nell'anno 2009. Nel corso della selezione ha sostenuto un colloquio con Bellomo, il quale le ha posto tre domande, una giuridica, una logica e una motivazionale. In qualità di borsista la ragazza aveva accesso gratuito alle lezioni ed era chiamata a svolgere un ruolo attivo nell'ambito della scuola, correggendo le tracce svolte dagli altri studenti e facendo pubblicità al corso; nessuna richiesta inerente la vita personale le è mai stata avanzata. +++ ha inoltre affermato di non essere a conoscenza di alcun dress code imposto alle collaboratrici e di avere notato un **abbigliamento particolare solo nelle fidanzate di Bellomo (ne individuava due), che seguivano il corso.**

Dichiarazioni rese da +++

- +++, borsista nell'anno 2013/2014, ha dichiarato di aver sostenuto con il consigliere un colloquio di selezione c.d. intermedio tra quello "vecchio", incentrato in maniera pressoché esclusiva su tematiche giuridiche e logiche, e quello "nuovo", inerente tematiche di carattere personale. Le indicazioni sul dress code le sono infatti state date solo dopo l'ottenimento della borsa; per lei Bellomo aveva individuato un look "da bambola", in quanto la trovava carina ma dai fianchi da coprire, mentre per un'altra borsista aveva predisposto il look "trasgressivo", che prevedeva gonna più corta e trucco marcato (la lunghezza della gonna si è poi progressivamente ridotta). Nel corso dell'anno +++ è stata sospesa più volte, in una prima occasione perché si è rifiutata di recarsi a Bari per un convegno durante il quale avrebbe dovuto rendersi irreperibile, una seconda volta perché non è stata tempestiva nel comunicare la necessità di sottoporsi a un'operazione; in quell'occasione +++, un'altra borsista, è stata incaricata di indagare sulle ragioni della sua assenza. Tempo dopo Bellomo ha rimproverato la +++ per essersi presentata al corso accompagnata dal suo fidanzato.

Dichiarazioni rese da +++

- +++, socia e collaboratrice della scuola Diritto e Scienza, ha dichiarato di occuparsi di verificare le iscrizioni al corso di formazione e di non essersi mai interessata delle borse di studio, non escludendo peraltro di aver inviato qualche e-mail volta a verificare la disponibilità delle ragazze a sostenere il colloquio di selezione; la stessa ha precisato che le comunicazioni inoltrate alle studentesse provenivano tutte dall'indagato. La donna ha affermato che **l'unico criterio di selezione delle potenziali borsiste era l'immagine**; la stessa non era a conoscenza delle prove di addestramento cui erano destinate le collaboratrici. In conclusione +++ ha dichiarato di aver cancellato le e-mail

precedenti al dicembre 2017, ricevute sull'account +++ – circostanza riscontrata dalla procura –, senza peraltro nutrire l'intenzione di nascondere alcunché.

Dichiarazioni rese da +++

- +++ , borsista dal 2016, ha dichiarato di svolgere attività di ricerca per la scuola Diritto e Scienza e ha confermato come il colloquio di selezione riguardasse temi quali il dress code e le relazioni personali dei candidati. Il ragazzo ha riferito di aver sentito parlare delle prove di addestramento destinate alle borsiste. Ha concluso affermando di non aver mai ricevuto incarico di spiare nessuno e di trovare eccessivo il clamore sorto attorno alla vicenda.

Nel corso delle predette audizioni veniva prodotto il regolamento, diffuso dalla scuola, riportante i diritti e i doveri della borsista e contenente clausole riguardanti il *dress code* da osservare, comprensivo dell'**indicazione specifica della lunghezza, della consistenza, del colore e della marca dei capi, delle calzature e del trucco da indossare (in generale, il look delineato appariva vistoso e provocante)**. Nel contratto compare altresì un codice di comportamento che comprendeva un dovere di collaborazione e fedeltà a Bellomo, di distacco rispetto ai “comuni allievi” e di rispetto della propria immagine al fine di garantirne “l’armonia, l’eleganza e la superiore trasgressività”.

Le persone sentite in qualità di persone informate sui fatti hanno altresì consegnato diversi numeri della rivista Diritto e Scienza su cui compaiono contenuti estranei a temi di diritto¹ e relativi a vicende personali riguardanti alcune alunne ex borsiste, riportate comunque in forma anonima.

Prima dell’udienza in Camera di consiglio **Francesco Bellomo ha depositato un’ampia memoria a sua firma** di cui qui si possono sintetizzare solo i passaggi essenziali. Egli ha sostenuto che il contratto di “Borsista” che è riportato integralmente nella memoria e, in forma ridotta, quello di collaboratore del corso², davano la possibilità di frequentare gratuitamente per un anno il corso stesso³ e di collaborare con la società “Diritto e Scienza”, che la firma di tale contratto era sempre stato frutto di libera scelta e che non vi era stata mai alcuna imposizione tanto è vero che chi aveva voluto rinunciare lo aveva fatto. Finalità del corso non era solo quella di offrire **un completo sapere giuridico ma anche una forma di addestramento onde evitare fallimenti, in sostanza portare i suoi partecipanti, anche sul piano psicologico e delle capacità globali, ad una sorta di “potenziamento” sino a quel livello di “agente superiore”**⁴ che del resto, secondo Bellomo, è proprio del ruolo di magistrato nel sistema attuale. I risultati erano sempre stati ottimi tanto che la percentuale di coloro che, dopo la partecipazione al corso, avevano superato il concorso per Magistratura era stata notevolmente superiore rispetto alla

¹vi compaiono infatti oltre alla trattazione dei temi giuridici, esposizioni di “filosofia logica” e citazioni scientifiche che spaziano dall’evoluzionismo alle neuroscienze ma anche un’analisi dei comportamenti che le ragazze dovevano tenere nella fase dell’ “addestramento”, anche psicologico, al concorso, il tutto con toni a tratti assillanti

² i cd Borsisti di fascia B

³ del corso le borsiste assumevano anche il ruolo di *testimonial* , come soggetti non esterni ma interni al corso, della bontà dei servizi da esso offerti,

⁴ p.4 della memoria

media nazionale e in particolare tutte le borsiste milanesi, indicate nel presente procedimento, avevano superato il concorso. Nessuna di esse comunque, come emerge dall'esame delle testimonianze rese nel corso dell'indagine e anche in sede disciplinare, aveva subito alcuna forma di prevaricazione, semmai vi era stata una sorta di interesse e di infatuazione nei confronti della sua figura⁵ senza alcuna conseguenza significativa.

I difensori dell'indagato, in relazione all'udienza, hanno a loro volta depositato **un'ampia attività di indagine difensiva** svolta a partire dal dicembre 2018 che comprende l'audizione di +++, +++ e +++ nonché la produzione di numerose e-mail e altre comunicazioni scambiate tra le **partecipanti al corso e l'indagato, con apprezzamenti anche entusiastici nei confronti del dr. Bellomo**. L'esito di tale attività sostanzialmente ricalca la ricostruzione sinora esposta. Ad esempio +++ ha dichiarato in data 3 dicembre 2018 che, al termine del colloquio con Bellomo era rimasta **perplessa** di fronte all'opportunità di dare una "valutazione" del suo fidanzato come fidanzato avente un "punteggio" richiesto dal contratto per le borsiste⁶. Di fronte a tale perplessità il dr. Bellomo l'aveva invitata a riflettere liberamente e poi, a fronte della richiesta della +++ di **essere ammessa come semplice borsista di fascia B, e quindi con minori "doveri" ella era stata ammessa al corso in tale forma senza alcuna difficoltà**.

Alla luce degli elementi raccolti non sono **stati raccolti elementi costituenti reato**.

Non configurabile appare anzitutto il reato di cui all'art. **612 bis c.p.**, di cui difetta sia l'elemento materiale, consistente nella commissione reiterata di atti volti a molestare e minacciare, sia l'elemento soggettivo del dolo di persecuzione. Non emerge, infatti, dagli atti di indagine né la realizzazione di atti idonei ad integrare una condotta di sopraffazione, né un'abitudine di comportamenti volti ad incidere negativamente sulla serenità e l'integrità psicofisica delle allieve. Sebbene molte delle richieste rivolte alle borsiste appaiano inconferenti con quelli che sono i normali caratteri di un rapporto di collaborazione accademica e siano state sovente avanzate con insistenza attraverso telefonate in tarda serata e invio di e-mail, non può ritenersi che le stesse valgano ad integrare una condotta abituale di molestia e minaccia. Da un lato nessuna comunicazione inviata dall'indagato riporta i caratteri di un'aggressione nei riguardi delle alunne; dall'altra parte, stante l'occasionalità dei contatti intervenuti con le singole alunne, mancherebbe comunque l'elemento dell'abitudine della condotta.

Da osservare, inoltre, a tale riguardo come molti dei contatti intervenuti tra Bellomo e le studentesse non siano stati posti in essere in via unilaterale da parte dell'indagato, ma si siano iscritti nell'ambito di una rete di scambi connotata da **reciprocità tra l'indagato e le studentesse**.

Per le ragioni esposte non può attribuirsi rilievo al timore, manifestato da alcune delle borsiste, legato alla possibilità di essere espulse dal corso di formazione con perdita della retta o di non superare il concorso in magistratura qualora si fossero rifiutate di aderire alle richieste dell'ex Consigliere; trattasi invero di uno stato soggettivo forse autoindotto, alimentato dall'autorevolezza dell'indagato, che non trova peraltro nel concreto comportamento di Bellomo alcun significativo fondamento.. Prova ne è **la circostanza che alla decisione di abbandonare la**

⁵ si vedano ad esempio le testimonianze di +++ (pp.16-17 della memoria) e di +++ (p.23 della memoria)

⁶ un fidanzato cioè "adeguato" ad una aspirante "agente superiore"

scuola, maturata da alcune delle borsiste, non è seguita la verifica di alcuno dei timori prospettati né il tentativo di porre in essere “punizioni”.

Irrilevante, infine, appare la diffusione sulla rivista “Diritto e Scienza” di articoli inerenti vicende riguardanti la vita personale di ex-borsiste, trattandosi di pubblicazioni quasi sempre avvenute in forma anonima e pertanto inidonee a consentire l’individuazione del soggetto implicato e comunque irrilevanti ai fini del presente procedimento..

Infondata appare altresì l’ipotesi di reato incentrata sull’illecito di cui all’art. 610 c.p., di cui mancano gli elementi costitutivi.

Nessun comportamento volto a coartare la libertà morale delle studentesse può infatti essere ravvisato nella sottoposizione di contratti di collaborazione la cui sottoscrizione, pur **nella sua “singolarità”, era rimessa alla libera volontà delle aspiranti, che in diversi casi si sono rifiutate di firmare** per continuare a frequentare le lezioni nella veste di studentesse ordinarie.

Ad esempio la dr.ssa +++, dopo un periodo di prova, aveva **preferito non firmare il contratto** e le era anche stata **restituita una parte della somma** versata a seguito appunto dell’avvenuto recesso⁷.

Non si configurano quali condotte illecite nemmeno i solleciti sovente rivolti alle borsiste a rispettare le clausole contrattuali, i quali, nonostante **le modalità di persuasione talvolta incalzanti, non integrano ipotesi di minaccia e violenza e non impedivano alle ragazze che avessero deciso di sottoscrivere il contratto di tornare, come spesso è avvenuto, sulla propria decisione.** In questo senso l’esclusione dalla Scuola, seguente alla scelta di interrompere il rapporto di collaborazione, può ritenersi uno strumento discutibile da parte dell’indagato ma lecito, di tutela delle prerogative attribuite alla c.d. “Borsa”, in realtà costituente un ruolo di “rappresentanza”, come osservano i Pubblici Ministeri, anche sotto il profilo estetico, della Scuola. In particolare sembra decisamente poco consono ad un corso per la preparazione dell’esame di magistratura la circostanza, riferita da numerose studentesse, secondo cui la **proposta di diventare Borsiste nasceva dall’ “immagine” esteriore delle ragazze e non dall’essersi distinte per conoscenze giuridiche nella prima fase delle lezioni. Ma anche questa circostanza in sé non è di rilievo penale.**

Si aggiunga, per completezza, che con nessuna delle corsiste milanesi il dr. Bellomo risulta aver intrapreso qualche forma di relazione sentimentale.

L’attività svolta dal dr. Bellomo nella gestione della sua scuola ha avuto come conseguenza la massima sanzione, quella destituzione da Consigliere di Stato, ma con questo si esauriscono le conseguenze di un comportamento, pur certamente singolare perché, per quanto concerne almeno il segmento milanese del corso di Scienza e Diritto, non si ravvisano condotte rilevanti sul piano penale.

È del resto significativo che su sollecitazione di questo Giudice sia stato inviato **avviso alle persone offese delle richiesta di archiviazione**, avviso che non era stato precedentemente inviato dal Pubblico Ministero sulla base del dato formale che al momento delle denunce le persone offese stesse non ne avevano fatto richiesta e che **nessuna di queste comunque abbia presentato opposizione o si sia presentata in udienza.**

⁷ dichiarazioni +++ in data 12 gennaio 2018 pp. 4-5

In conclusione non si ravvisano negli atti elementi costituenti i reati di atti persecutori e di violenza privata e di conseguenza deve essere accolta la richiesta di archiviazione.

P. Q. M.

Visto l'art.409 c.p.p.

In accoglimento delle richieste del Pubblico Ministero

DISPONE

l'archiviazione del procedimento nei confronti di Bellomo Francesco in ordine ai reati di cui all'art. 612 bis e all'art. 610 c. p.e ordina la restituzione degli atti all'Ufficio del Pubblico Ministero dr. Cristian Barilli e dr.ssa Antonia Pavan

Milano, 24 ottobre 2019

Il Giudice
Guido Salvini